

**Penale Sent. Sez. 3 Num. 36705 Anno 2019**


**Presidente: DI NICOLA VITO**

**Relatore: NOVIELLO GIUSEPPE**

**Data Udiienza: 04/07/2019**

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da  
Poli Aldo, nato a Bovegno il 03/02/1958,  
avverso la sentenza del 12/10/2018 della Corte di Appello di Brescia;  
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;  
udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Noviello;  
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dr.ssa  
Marilia Di Nardo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.



**RITENUTO IN FATTO**

1. La Corte di Appello di Brescia riformava parzialmente la sentenza del Tribunale di Mantova, del 10/02/2017, con cui Poli Aldo era stato condannato in relazione ai reati, ritenuti uniti dal vincolo della continuazione, di cui agli art. 349 cod. pen. (capo c) e 437 cod. pen. (capo d). In particolare, assolveva Poli Aldo dal reato di cui al capo d) perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, con trasmissione di copia degli atti al prefetto di Mantova, e rideterminava la pena in mesi sei di reclusione ed euro 150 di multa per il residuo delitto.

A handwritten signature or mark, possibly the initials 'Lr', located at the bottom right of the page.

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso Poli Aldo prospettando mediante il suo difensore un solo motivo di impugnazione.

3. Deduce i vizi di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione all'art. 9 della L. 689/1981, 349 cod. pen. e 179 C.d.S. Rappresenta che la corte non avrebbe spiegato in cosa si sostanziasse la reputata "anomalia dei dischi del crono tachigrafo" e se in particolare si traducesse in sbalzi di velocità. In tale ultimo caso la corte avrebbe anche dovuto spiegare se tali sbalzi ritenuti anormali potevano anche essere compatibili con una frenata brusca, così adeguando, poi, la propria motivazione, in ordine alle ragioni per privilegiare tale evenienza quale causa degli sbalzi di velocità oppure quella individuata nell'uso di un apposito telecomando, in grado effettivamente di incidere sulle registrazioni del cronotachigrafo. Avrebbe anche dovuto spiegare quali fossero le circostanze integranti i fatti e quali le prove dei medesimi.

Si contesta altresì l'esclusione di un rapporto di specialità tra il reato ex art. 349 cod. pen. e la fattispecie ex art. 179 C.d.S. alla luce dell'art. 9 L. 689/81, che in presenza di due norme distinte relative al medesimo fatto (con elemento specializzante del cronotachigrafo contenuto nell'art. 179 del C.d.S.) impone l'applicazione della sanzione amministrativa in luogo di quella penale prevista dall'altra norma.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Il ricorso è infondato.

2. Quanto alla prima censura, va premesso che ricorre un caso di cd. "doppia conforme" in ragione del quale «le sentenze di primo e di secondo grado si saldano tra loro e formano un unico complesso motivazionale» (cfr. Sez.3, n.13926 del 01/12/2011 Rv.252615 Valeri; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013 Argentieri). In tale prospettiva dalla lettura delle due sentenze di merito risulta che il giudice di primo grado ha espressamente ricondotto la responsabilità del Poli ad una ricostruzione del fatto per cui gli agenti operanti, approfondendo le cause delle anomalie di registrazione riscontrate sul cronotachigrafo (corrispondenti a picchi e repentini cali di velocità), ne chiesero contezza all'imputato, il quale, con comportamento concludente, consegnò loro un telecomando grazie al quale era possibile abbassare la lancetta del contachilometri, pur rimanendo invariata la velocità di marcia; così da fare registrare sul cronotachigrafo una velocità inferiore a quella di movimento. In

officina si accertò che effettivamente era presente un dispositivo collocato presso il cronotachigrafo analogico, idoneo ad incidere sullo stesso nei termini indicati.

2.1. In altri termini, il primo giudice ha chiaramente individuato le cause delle citate anomalie, peraltro in maniera coerente con i dati probatori disponibili, nell'uso da parte dell'imputato del predetto telecomando. E gli stessi giudici di merito nel confutare il gravame diretto ad escludere l'utilizzo del telecomando citato, hanno espressamente condiviso tale ricostruzione, valorizzando gli accertamenti compiuti dalla Polizia Stradale e sopra citati.

Ricorre quindi una chiara e organica motivazione sul punto, idonea a rendere la censura infondata.

2.2. Egualmente infondata è la seconda deduzione relativa al dedotto carattere di specialità dell'illecito amministrativo di cui all'art. 179 C.d.S. rispetto alla fattispecie ex art. 349 cod. pen. ascritta al ricorrente.

Nel verificare se tra l'art. 349 cod. pen. e l'art. 179 c.d.s. operi il principio di specialità di cui all'art. 9 L. n. 689 del 1981, occorre verificare la struttura del reato e della violazione amministrativa in esame. Va altresì evidenziato che, come precisato dalla Corte costituzionale, nella sentenza 3 aprile 1987, n. 97 - pronunciata sul tema del concorso tra fattispecie di reato e violazione di natura amministrativa e con riferimento alla disciplina prevista dall'art. 9, comma primo legge n. 689 del 1981 - per risolvere il problema del concorso apparente *«vanno confrontate le astratte, tipiche fattispecie che, almeno a prima vista, sembrano convergere su di un fatto naturalisticamente inteso»*

Ai fini della verifica di sussistenza di un concorso apparente di norme inoltre, occorre accertare l'esistenza di un'area, comune e sovrapponibile, tra le condotte descritte nelle norme concorrenti; diversamente, se le condotte tipiche fossero diverse, neppure si porrebbe il problema, perché si tratterebbe al più di una mera "interferenza".

Tanto premesso, si osserva che diversi risultano i beni giuridici tutelati dalle due fattispecie, atteso che l'art. 179 cit. considera i rischi derivanti dalla circolazione stradale e quindi tutela la sicurezza di detta circolazione, mentre l'art. 349 cod. pen. mira a preservare l'identità della cosa cui fa riferimento il sigillo. Quest'ultimo delitto è punito esclusivamente a titolo di dolo, mentre la fattispecie di cui al codice della strada, essendo sanzionata solo in via amministrativa, può essere punita sia a titolo di dolo che di colpa.

Anche i destinatari e le condotte delle due disposizioni sono diverse: l'art. 349 cod. pen. comma I punisce "chiunque" viola i sigilli, mentre l'art. 179 c.d.s. solo chi "circola" o "il titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto che mette in circolazione" un veicolo sprovvisto di cronotachigrafo o con "cronotachigrafo manomesso oppure non funzionante", punendoli anche se non

sono autori della manomissione, a differenza della norma penale, o anche se non sono a conoscenza della stessa.

Tanto osservato, pur rilevando che in linea di massima la diversità dei beni giuridici coinvolti non esclude il ricorso al summenzionato principio di specialità, come sostenuto dalle Sezioni Unite (cfr. Sez. U, n. 1963 del 28/10/2010 - dep. 21/01/2011, P.G. in proc. Di Lorenzo, Rv. 248722; al contrario, in senso difforme, la Sez. 2, n. 38801 del 01/10/2008 - dep. 14/10/2008, Trombetta, Rv. 241462, ha escluso il rapporto di specialità, a norma dell'art. 9 L. n. 689 del 1981, tra il reato di cui all'art. 633 cod. pen. e l'illecito amministrativo previsto dall'art. 26, comma quarto, L. n. 513 del 1977, proprio per la diversità dell'oggetto giuridico), appare evidente come la violazione del codice della strada oggetto di esame non può considerarsi speciale - se non sotto il solo profilo del riferimento al "cronotachigrafo" (mentre la norma del codice penale parla più genericamente di sigilli "apposti al fine di assicurare la conservazione o la identità di una cosa") - rispetto al delitto di cui all'art. 349 cod. pen.; così da non poterne escludere l'applicazione al caso concreto in esame.

Invero, appare particolarmente significativo a tali fini, il dato per cui la norma penale punisce di per sé la violazione del sigillo, mentre quella amministrativa si articola in una diversa struttura, concentrata sulla circolazione o messa in circolazione di un veicolo sprovvisto di cronotachigrafo o con "cronotachigrafo manomesso oppure non funzionante"; cosicché appare evidente che la violazione del sigillo - tipica della fattispecie penale - interviene autonomamente e anche prima della condotta contemplata con l'illecito amministrativo.

Si tratta di norme che come già correttamente rilevato dai giudici di merito, si connotano dunque per strutture (oltre che per beni giuridici) diverse, non sovrapponibili, sì da non potersi ritenere la norma codicistica di tipo generale rispetto a quella di cui all'art. 179 c.d.s.

Consegue l'infondatezza del ricorso anche sotto tale ultimo aspetto ed il rigetto del medesimo.

**P.Q.M.**

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali

Così deciso il 04/07/2019.